



Sent. n. 87/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26332 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- **FERRARA Filomena**, nata a Maddaloni (CE) il 9 marzo 2001 (c.f. FRRFMN01C49E791G), residente a Tramatza (OR) in via Trieste n. 41, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 6 novembre 2025, prot. n. 4278/2025, versata in atti, elettivamente domiciliata in Cagliari (CA), in Via Sonnino n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Ignazio Ballai (c.f.: BLLGNZ79T14B354I), del foro di Cagliari, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale resa a margine della Comparsa di costituzione e risposta, (Tel. 070/3510377 – Fax 070/3510377, e-mail: studiolegaleballai@gmail.com, PEC: ballai.ignazio@pec.it).

Visto l'atto di citazione depositato il 3 marzo 2025 e gli altri atti e documenti

di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, Provvidera Dario, e l'avv. Ballai Ignazio per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 3 marzo 2025 la locale Procura erariale ha convenuto in giudizio la Sig.ra Filomena Ferrara per sentirla condannare al pagamento in favore del Ministero della Cultura, della somma di € 278.177,90 (duecentosettantottomilacentosettantasette/90), o dell'importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale afferente all'asserito abuso nell'utilizzo delle risorse pubbliche nazionali a sostegno del c.d. "*Bonus Cultura 18app 2023*", misura non condizionata da particolari logiche di reddito di cui potevano beneficiare i giovani nati nel 2004 che ne avessero fatto richiesta nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 31 ottobre 2023.

1.1. L'azione erariale consegue alla trasmissione da parte del Nucleo Operativo di Oristano della Guardia di Finanza, in uno con le risultanze delle attività ispettive svolte, della segnalazione di danno ricevuta dal Ministero della Cultura in data 14.09.2023 di restituzione del *bonus* da parte di un giovane beneficiario che ne lamentava la perdita avvenuta in circostanze poco chiare. Infatti, la richiesta inoltrata tramite e-mail al numero verde URP MIBACT riportava testualmente quanto segue: "*Ho visto su Instagram, delle persone diciamo famose che sponsorizzavano questi profili dove si spacciavano che comprassero 18app a 400 € per 500 € di bonus libro, e io lo*

feci e mi promisero che mi inviavano i soldi ma non mi è arrivato nulla, riuscite a rimborsarmi il buono per favore...”.

In sostanza, come poi confermato dalle indagini, dai social networks emergeva la possibilità fraudolenta di monetizzare il proprio *voucher* attraverso la cessione del buono contrattata tramite *whatsapp*.

Nel corso delle indagini, tre titolari di *bonus* auditi avevano confermato di aver proceduto con tale pratica e riferito di aver seguito le istruzioni fornite dai numeri telefonici contattati e di aver ceduto il proprio credito senza ricevere, tra l'altro, in due dei tre casi, il denaro promesso.

1.1. Le operazioni investigative della Guardia di Finanza hanno, quindi, dapprima accertato l'esponente e, successivamente, individuato nell'impresa individuale “FERRARA Filomena”, avente domicilio fiscale e luogo d'esercizio in Tramatza (OR), l'esercente presso il quale risultava speso il buono del segnalante, acquisendo, altresì, i dati relativi a tutti i buoni utilizzati presso la medesima attività commerciale e i codici fiscali dei beneficiari che avevano generato i predetti *vouchers*.

Sono seguiti poi ulteriori approfondimenti da parte del Nucleo della G.d.F. di Oristano, attivato per competenza territoriale, dai quali è emerso che presso il civico n. 41 di via Trieste in Tramatza (OR) non è presente alcun locale commerciale, bensì una civile abitazione nella proprietà della madre di Ferrara Filomena e l'assenza, alla data di attivazione della partita IVA (02.02.2023) per l'esercizio dell'attività di “*commercio al dettaglio di articoli di cartoleria*”, di dati riconducibili all'acquisto di beni merce di qualsiasi tipo e l'assenza di dati riconducibili alla dotazione di un registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi. Tra le operazioni attive sono emersi

esclusivamente gli invii dei documenti per le richieste di rimborso dei *bonus* cultura ritirati.

Inoltre, l'interrogazione della banca dati camerale InfoCamere Argo ha restituito esito negativo in ordine all'iscrizione dell'impresa al Registro Nazionale delle Imprese.

In esito alle attività ispettive ed agli ulteriori approfondimenti fatti dalla Guardia di Finanza, sarebbe quindi emerso che da febbraio 2023 ad ottobre dello stesso anno, la cartolibreria della signora Ferrara Filomena, quale negozio fisico accreditato sul sito *18app*, privo di locali commerciali attrezzati, senza aver effettuato alcun preventivo acquisto di merce e non avendo certificato fiscalmente nessun incasso, avrebbe tuttavia ceduto a 747 titolari del *bonus* cultura 2023 libri per un importo complessivo pari a € 288.814,70.

In conseguenza, considerate anche le ulteriori irregolarità riscontrate sul registro vendite (erronea compilazione, carenza dei codici ISBN, mancata compilazione della sezione dedicata al numero documento fiscale e della data del documento fiscale) il Segretario Generale del Ministero della Cultura, con decreto n. 9 dell'08.01.2024, ha disposto la sospensione in via cautelare per mesi 12 dall'elenco esercenti "18app" della ditta individuale Ferrara Filomena e la Direzione generale Bilancio dello stesso Ministero, in data 30.01.2024 ha disposto anche la sospensione in via cautelare del rimborso delle fatture e in data 11.04.2024 ha comunicato all'esercente l'avvio del procedimento amministrativo di contestazione di uso difforme del *bonus* e revoca delle somme indebitamente percepite.

1.2. Dalle ulteriori indagini della Guardia di Finanza, effettuate su delega

dell'Organo requirente, è emerso, altresì, che a carico di FERRARA Filomena risulta pendente un procedimento penale acceso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste (p.p. 3070/23) e che in base alle informazioni fornite al Ministero dalla società Consap S.p.a., che per disposizione normativa si occupa della gestione e della liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti iscritti all'iniziativa "*18app*", risulta che l'esercente ha validato n. 748 voucher di cui n. 28 voucher validati e non fatturati per complessivi € 11.066,80 e n. 720 voucher validati, fatturati e liquidati per complessivi € 278.177,90.

La Guardia di Finanza ha quindi fatto accertamenti sui numeri telefonici forniti dai 3 titolari dei buoni auditi di cui si è detto in precedenza, riscontrando che nessuna delle utenze risultava essere intestata alla titolare dell'impresa individuale al centro del meccanismo fraudolento di cui si tratta; tuttavia, uno degli auditi ha riferito di aver interagito con un soggetto femminile di nome Filomena di cui non è stato però in grado di fornire alcun elemento utile per una individuazione.

Secondo la prospettazione dell'Organo requirente la convenuta FERRARA si è indebitamente appropriata di risorse pubbliche nell'ambito di un rapporto di servizio, con una condotta antigiuridica in quanto violativa della normativa di cui al già citato art. 1, c. 979, della L. n. 208/2015, avendo la stessa consentito l'utilizzo dei bonus al di fuori dei casi che il Legislatore, al dichiarato fine di incentivare la diffusione della cultura tra i giovani, ha specificamente previsto. Il nesso causale tra la condotta ed il danno erariale per il Ministero della cultura consegue alle somme erogate che non hanno raggiunto lo scopo voluto dal Legislatore.

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura, ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla convenuta sia connotata da dolo poiché consapevolmente e volontariamente orientata ad un'azione *contra legem*, quale la realizzazione solo formale di un'attività imprenditoriale, al fine di creare un soggetto economico da accreditare al circuito di ritiro del bonus cultura 2023 e al conseguente incameramento fraudolento delle risorse pubbliche destinate a finanziarlo.

Ha sottolineato, infatti, la Procura come sia verosimile che per tutte le 748, fittizie, cessioni di libri sia stato adottato il meccanismo fraudolento descritto, con un'offerta di acquisto dei *bonus* promossa sui *social network* a un prezzo inferiore a quello del loro valore nominale, parziale o totale, in grado di garantire ai titolari dei vouchers di monetizzare e destinare ad altri fini il denaro pubblico loro riconosciuto, e, successivamente, attraverso la fittizia attività commerciale, di riscuotere il rimborso dei *bonus* ritirati incamerando la differenza tra quanto risarcito dalla Pubblica Amministrazione e quanto effettivamente pagato ai titolari del sussidio.

Quanto al danno, la Procura lo ha quantificato in € 278.177,90 pari alle somme ottenute a titolo di rimborso dei vouchers validati, fatturati e liquidati,

Invitata a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell'art. 67 c.g.c., con atto notificato a mani proprie in data 03/10/2024, la sig.ra FERRARA non ha prodotto alcuna deduzione.

Pertanto, la Procura ha formalizzato l'atto di citazione in giudizio nei termini di cui si è già detto.

1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 dicembre 2025, si è costituita in giudizio Ferrara Filomena, ammessa al patrocinio a spese

dello Stato, a mezzo dell'avv. Ignazio Ballai del foro di Cagliari, avversando integralmente l'addebito di responsabilità e la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura.

In sostanza la difesa della convenuta ha sostenuto la totale estraneità della sua assistita ai fatti di causa stante il furto di identità e raggiro posto in essere da terzi, derivante da un tradimento della fiducia in ambito sentimentale, e stante la dimostrazione che le operazioni bancarie sono state effettuate in luoghi incompatibili con la sua documentata e costante permanenza in Sardegna. Di conseguenza, attribuire una responsabilità alla stessa per il solo fatto che la ditta individuale era formalmente a lei intestata, quando tale intestazione è il frutto di un'attività criminale dalla stessa subita, equivarrebbe a introdurre nell'ordinamento una inammissibile forma di responsabilità oggettiva.

Pertanto, a detta della Difesa, la *legitimatio ad causam* in questo giudizio appartiene ai reali autori della frode, non certo alla Sig.ra Ferrara, la cui unica colpa è stata quella di riporre la sua fiducia in una persona che l'ha poi presumibilmente tradita e raggirata.

Inoltre, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata per la manifesta e totale insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della responsabilità amministrativo-contabile stante l'assoluta insussistenza sia del dolo che della colpa grave (per la quale vigeva il cd. "scudo erariale"):

Il dolo, quale rappresentazione e volizione dell'evento dannoso, è da ritenersi assente in specie stante che la convenuta era totalmente all'oscuro dell'esistenza della ditta individuale, della sua iscrizione alla piattaforma "18app" e di ogni singola operazione fraudolenta posta in essere da terzi come anche dimostrato in atti da cui emerge che le utenze telefoniche non erano a

lei intestate; le operazioni bancarie erano gestite da altri; la sua presenza fisica è sempre stata in Sardegna, mentre la frode veniva gestita anche dalla penisola di talché la convenuta è la vittima e non l'autrice, neppure a titolo di concorso di una attività fraudolenta ai danni dello Stato.

Sul punto la Difesa ha precisato che la convenuta ha scoperto di essere la titolare di una ditta individuale solo a seguito dell'intervento della Guardia di Finanza, vivendo in uno stato di totale oscurità rispetto all'intera macchinazione fraudolenta che era stata posta in essere. Di conseguenza, la sua volontà non è mai stata orientata a costituire un'impresa, a monetizzare buoni cultura o a cagionare un danno allo Stato. La sua unica volontà è stata quella, del tutto lecita e irrilevante ai fini del presente giudizio, di consegnare in buona fede i propri documenti al proprio compagno di allora, per finalità estranee a qualsivoglia attività economica.

La colpa grave, quale macroscopica e inescusabile negligenza, è anch'essa assente poiché l'aver consegnato copia dei propri documenti a una persona con cui si intratteneva una relazione sentimentale, per quanto possa apparire a posteriori un atto di ingenuità, non ne integra in alcun modo gli estremi. In specie, invece, si integra la fattispecie dell'ignoranza incolpevole.

Quanto al danno, la difesa ne contesta la quantificazione ritenuta meramente presuntiva, congetturale e sfornita del necessario rigore probatorio, in palese violazione dei principi che governano l'onere della prova nel giudizio contabile. Nel caso di specie, la Procura attrice, pur avendo accertato con dichiarazioni testimoniali la natura fraudolenta di sole tre transazioni, estende tale risultato probatorio, in via automatica e induttiva, alla totalità delle 748 operazioni registrate, giungendo così alla stratosferica cifra di € 278.177,90.

Tale metodologia -afferma la Difesa -è giuridicamente inammissibile poiché si tratta di un'illegittima generalizzazione, che trasforma una presunzione semplice, peraltro debolissima, in una prova legale che non sussiste.

L'aver provato che tre operazioni erano illecite non esimeva l'accusa dal dimostrare, con eguale rigore, che anche le restanti 745 lo fossero. Pertanto, in assenza di una prova specifica per ciascuna operazione contestata, la quantificazione del danno rimane confinata nel campo delle mere ipotesi.

Poiché la Procura chiede il risarcimento per 748 illeciti, ma ne prova solo tre, il *quantum debeatur* non potrebbe che essere limitato, previa rigorosa prova da fornirsi da parte della Procura, al valore dei soli tre voucher per i quali è stata raccolta una testimonianza diretta di monetizzazione, con integrale reiezione della restante, abnorme e indimostrata, pretesa risarcitoria.

In considerazione di quanto esposto e precisato, la Difesa, ha chiesto in via istruttoria l'ammissione di prova per testimoni sui capitoli di prova riportati nell'atto difensivo.

Ha chiesto, altresì, che ai sensi dell'art. 210 cpc sia disposta l'esibizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze indicate dalla Procura come utilizzate per la frode, al fine di accertarne gli intestatari e la localizzazione geografica durante il periodo dei fatti e che la Procura produca ogni eventuale documento in suo possesso o in quello della Guardia di Finanza che attesti spostamenti della Sig.ra Ferrara fuori dalla Sardegna nel periodo di riferimento, o che dimostri la sua effettiva gestione della ditta individuale o dei conti bancari ad essa collegati.

Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.ma Sezione Giurisdizionale adita, disattesa ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale e principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra Filomena Ferrara per assoluta estraneità alla condotta dannosa e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda formulata dalla Procura Regionale;

- in via subordinata e nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea per totale insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave in capo alla convenuta, e comunque per assoluta infondatezza in fatto e in diritto di ogni pretesa;

- in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, rigettare la domanda per mancato raggiungimento della prova in ordine al quantum debeatur;

- in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità, ridurre la condanna al pagamento del danno erariale alla sola somma corrispondente al valore dei buoni per cui sia stata raggiunta, in corso di causa, prova certa e incontrovertibile della loro fraudolenta monetizzazione, con esclusione di ogni altro importo; - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.

In via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova per testimoni sui capitoli di prova riportati nell'atto difensivo.

1.4. All'odierna udienza l'Organo requirente ha confutato *in toto* la ricostruzione difensiva volta a qualificare la convenuta quale soggetto formalmente interposto e vittima di raggio e di furto d'identità rilevando, in particolare, la mancanza di supporto probatorio a sostegno, evidenziando sul punto che non risulta in atti alcuna denuncia sporta nei confronti di terzi per le asserite condotte delittuose così come prive di valore scriminante le

deduzioni difensive relative all'utilizzo della carta di credito in luoghi geograficamente distanti (es. Spagna), poiché in assenza di elementi atti a comprovare detta prospettazione, le rilevate circostanze potrebbero, a contrario, convergere per una ragionevole ipotesi di cessione volontaria del titolo a terzi per finalità di occultamento della responsabilità. La Procura ha sottolineato, inoltre, come la ricostruzione difensiva — radicalmente diversa da quella emersa dalle indagini della Guardia di Finanza — sia tardiva, in quanto presentata per la prima volta in giudizio senza previo riscontro istruttorio. Detta circostanza ha, di fatto, precluso alla Procura quegli ulteriori approfondimenti che sarebbero stati possibili qualora la convenuta avesse risposto all'invito a fornire deduzioni o avesse chiesto di essere audita. Quanto alla sussistenza del dolo, la Procura ha evidenziato che, nell'ambito dell'illecito erariale, l'elemento soggettivo deve essere desunto dalla condotta dell'agente e dalle modalità di violazione delle norme. Nel caso di specie, l'utilizzo distorsivo e fraudolento di istituti normativi finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche, unitamente alla reiterazione nel tempo della condotta, integra pienamente la volontà (o quantomeno l'accettazione) dell'evento lesivo ai danni dell'Erario. Sul riscontro oggettivo della condotta illecita, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il pregiudizio patrimoniale risulta analiticamente accertato e documentato attraverso le indagini della Guardia di Finanza. Sono stati infatti individuati singolarmente i 748 beneficiari del *bonus*, con indicazione dei codici identificativi, degli importi ceduti, delle date di validazione e dei relativi dati fiscali estrapolati dagli applicativi della Pubblica Amministrazione.

L'Organo requirente ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda di

condanna come formulata nell'atto di citazione, previo rigetto delle istanze istruttorie richieste dalla Difesa.

Per la convenuta, l'avv. Ballai, ha ribadito che la realtà dei fatti è radicalmente diversa da quella prospettata dalla Procura poiché la convenuta è del tutto estranea ai fatti illeciti contestati, essendo Ella stessa vittima di un raggiro e di un furto d'identità perpetrato a sua totale insaputa, in proposito precisando che questa non ha sporto querela poiché costretta a un allontanamento d'urgenza da Caserta verso la Sardegna, dettato dal fondato timore per la propria incolumità a causa delle condotte dell'ex compagno.

La Difesa ha quindi chiarito i motivi della mancata presenza della sua assistita, a tal fine impossibilitata avendo di recente messo al mondo il figlio avuto dalla relazione con l'ex compagno. La difesa ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni versate in atti chiedendo, altresì, che sia accolta, in via pregiudiziale e assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza, nella fattispecie evocata in giudizio, degli elementi qualificanti l'illecito erariale nei confronti della convenuta per il danno cagionato al Ministero della Cultura, pari ad € 278.177,90 (duecentosettantottomilacentosettantasette/90), dalla stessa perpetrato a mezzo della propria ditta individuale omonima, rivelatasi fittizia, attraverso la quale, secondo la prospettazione dell'Organo requirente, monetizzava illecitamente i buoni cultura destinati ai neo-diciottenni, di cui

al "*Bonus Cultura 18app 2023*".

2.1. Al fine della compiuta valutazione della fattispecie evocata in giudizio va ricordato che il “Bonus Cultura” attivo dal 2016, ha la finalità di favorire la fruizione della cultura tra le ragazze e i ragazzi neodiciottenni e la conoscenza del patrimonio italiano con il coinvolgimento di tutti gli ambiti culturali, dall’editoria alla musica; dal cinema, al teatro, dall’informazione ai musei fino ai corsi di lingue e spettacolo.

Detta misura è stata inizialmente prevista e disciplinata dal legislatore per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che avrebbero compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 (art. 1, c. 979, della L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Infatti, con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 979, richiamato) si prevedeva l’assegnazione di una carta elettronica, dell’importo nominale massimo di euro 500 per l’anno 2016, che poteva essere utilizzata dai percettori aventi diritto *“per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo”*.

Detto beneficio è stato, poi, esteso anche per le annualità successive coinvolgendo i soggetti che avrebbero compiuto il diciottesimo anno di età nelle annualità oggetto di estensione (2017-2018-2019-2020-2021-2022 - 2023) e nel 2024, è stato sostituito da due misure distinte: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito finalizzate allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani [commi 357-ter, 357-quater e

357-quinquies, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, introdotti dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022 e D.M. Ministero della Cultura 29 dicembre 2023, n. 225 “*Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito*”].

Per quanto di interesse per il presente giudizio, il Bonus Cultura 2023, noto come “18app” ha riguardato i giovani nati nel 2004 i quali per poter ottenere il beneficio dovevano richiederlo tra il 31 gennaio ed il 31 ottobre 2023, registrandosi sul sito www.18app.italia.it, portale del MIUR, unico canale utilizzabile a tal fine, attraverso lo Spid o la Cie. L'importo, ricevuto poteva essere speso in qualsiasi negozio fisico od on-line, purché rientrante tra quelli convenzionati direttamente con “18app” il cui elenco era presente sul sito. Il contributo poteva essere utilizzato unicamente dal titolare e non poteva essere convertito in denaro o essere ceduto ad una terza persona. Inoltre, l'eventuale somma non spesa entro il termine previsto andava completamente persa (per i beneficiari del bonus 2023, gli acquisti dovevano essere effettuati entro il 30/04/2023).

La disciplina normativa ha, anche definito gli obblighi e gli oneri posti a carico degli esercenti accreditati, ossia dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare il “*Bonus*”, stabilendo che:

- a) la fiscalità dovuta doveva essere regolata all'atto della compravendita con l'emissione del documento commerciale o della fattura intestata al cliente beneficiario del *bonus*;
- b) successivamente, per ottenere il rimborso dei buoni, gli esercenti erano tenuti ad emettere, e quindi trasmettere alla competente Pubblica

Amministrazione, documentazione ostensiva del valore dei *bonus cultura* ritirati (anche un unico documento per più *bonus* o quote di essi).

Con il D.M. n. 177 del 24/12/2019 (inerente alla quarta edizione del Bonus 18app – annualità di riferimento: 2021 - ma le cui misure ineriscono anche alla sesta edizione, ossia quella in questa sede in esame – annualità di riferimento: 2023) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*“Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*) è stato, in particolare, stabilito che l'avvenuta accreditamento/registrazione degli esercenti sulla piattaforma informatica dedicata implicava l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal DM in esame, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso.

Pertanto, per ogni buono inserito nel documento di rimborso, l'esercente era tenuto a compilare il Registro Vendite fornendo la descrizione del bene venduto al beneficiario, con l'indicazione dei relativi documenti fiscali rilasciati al momento della cessione (documento commerciale o fattura).

Quanto ai profili sanzionatori, tra le misure previste in caso di uso difforme o di violazioni delle relative disposizioni attuative, sono state contemplate: la disattivazione del *bonus* e la cancellazione dell'esercente dall'elenco degli accreditati al ritiro della misura, oppure, nei confronti degli stessi, il rifiuto dell'accredito o il recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili.

È stata, altresì, prevista l'adozione in via cautelare delle misure sanzionatorie della sospensione dell'erogazione dagli accreditati e della sospensione dall'elenco degli esercenti.

2.2. Valutando la fattispecie evocata in giudizio alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, ne discende che l'esercente che aderisce all'iniziativa del “*Bonus Cultura 18app*” ricopre una posizione strumentale alla corretta fruizione del contributo e, quindi, alla realizzazione dell'interesse pubblico di promozione della cultura tra i giovani perseguito dal legislatore con l'istituzione del contributo. Si instaura, pertanto, tra l'esercente e l'Amministrazione erogante, un vero e proprio rapporto di servizio - che radica in modo del tutto pacifico la giurisdizione di questa Corte dei conti – stante che il soggetto privato viene investito del compito di porre in essere una attività dell'Amministrazione in sua vece, in specie, anche con l'uso di risorse pubbliche.

Alla luce, poi, delle risultanze istruttorie, l'addebito di responsabilità per le motivazioni di seguito riportate è da ritenersi fondato, adeguatamente supportato da idonei elementi probatori, e di conseguenza deve essere accolto nella sua integralità.

In disparte, qualsiasi disquisizione sulla vita privata della convenuta e dei suoi rapporti sentimentali, che, sebbene, posti a fondamento delle argomentazioni della Difesa per escludere la legittimazione passiva nonché la responsabilità della stessa, esulano dalla valutazione di questa Sezione, chiamata a verificare esclusivamente la sussistenza, in capo alla convenuta, della responsabilità erariale nei termini di cui alla prospettazione attorea, il Collegio osserva come risulti in modo incontrovertibile dalle indagini istruttorie che:

- nella sede dichiarata della ditta non vi era alcun locale commerciale bensì una civile abitazione, peraltro di proprietà della madre della convenuta;
- la ditta non era sconosciuta al Registro Nazionale delle Imprese, era priva registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi e l'unica attività accertata, riconducibile alla stessa, era solo quella relativa agli invii dei documenti per le richieste di rimborso dei bonus cultura ritirati;
- la ditta, a fronte di nessun acquisto di merce riscontrato e di nessun incasso fiscalmente certificato, aveva -come rilevato dal Nucleo della G.d.F. - ceduto libri a 747 titolari del bonus cultura 2023, residenti in tutta la Penisola.

Inoltre, ulteriori, plurime, irregolarità sono state accertate a seguito di ulteriori verifiche ministeriali dalle quali è emerso:

- che nel registro vendita, la Sezione dedicata alla descrizione del bene venduto, nel periodo dal 16.03.2023 al 18.08.2023, risultava reiteratamente compilata con la generica dicitura "libro", mentre nel periodo a far data dal 18.08.2023 risultava reiteratamente compilata con l'indicazione di una lettera dell'alfabeto;
- il registro era manchevole dei codici ISBN, e non risultava compilata la sezione dedicata al numero e data del documento fiscale.

In conseguenza, il Segretario Generale del Ministero della Cultura, alla luce delle plurime irregolarità emerse dalle ulteriori verifiche effettuate sul registro vendite, sopra evidenziate, con decreto n. 9 dell'08.01.2024 ha disposto la sospensione in via cautelare, per dodici mesi, dall'elenco esercenti "*18app*" della ditta individuale Ferrara Filomena e la Direzione generale Bilancio dello stesso Ministero, con nota prot. 2253 del 30.01.2024 ha disposto la

sospensione in via cautelare del rimborso delle fatture e con nota prot. 8976 dell'11.04.2024 ha comunicato all'esercente l'avvio del procedimento amministrativo di contestazione di uso difforme del *bonus* e revoca delle somme indebitamente percepite.

2.3. Stante che lo scenario riscontrato appare del tutto incompatibile con l'effettivo esercizio dell'attività di "*commercio al dettaglio di articoli di cartoleria*" per il quale risultava aperta la partita IVA per la ditta della convenuta, accreditata sulla piattaforma "*18app*", risulta, ad avviso del Collegio, adeguatamente provata la circostanza dell'entità fittizia della stessa e della sua finalità fraudolenta a danni del Ministero interessato, con conseguente abuso nell'utilizzo delle risorse pubbliche nazionali a sostegno del c.d. "*Bonus Cultura 18app 2023*" da cui è derivato il danno erariale contestato, pari alle somme ottenute a titolo di rimborso dei vouchers validati, fatturati e liquidati, complessivamente ammontanti a € 278.177,90.

Pur a voler valorizzare la ricostruzione della Difesa e le argomentazioni esposte a sostegno della stessa in relazione alla totale estraneità della convenuta ai fatti di causa stante che "*L'intera macchinazione, si presume sia stata predisposta e attuata, a sua totale insaputa, dal suo ex compagno, (...) residente in Caserta, al quale la Sig.ra Ferrara, in un contesto di fiducia sentimentale, aveva in buona fede consegnato copia dei propri documenti personali per finalità che nulla avevano a che vedere con attività imprenditoriali*" di talché la stessa, vittima di un furto di identità, era venuta "*a conoscenza dell'incredibile esistenza di una ditta individuale a suo nome solo nel momento in cui la Guardia di Finanza si è presentata presso l'abitazione di sua madre per le indagini del caso, con suo enorme sconcerto*

e sgomento (...)” nessuna denuncia risulta essere mai stata presentata dalla convenuta, vittima del raggiro, nei confronti del soggetto che avrebbe agito indebitamente per suo conto e nessuna azione risulta avviata dalla stessa a sua tutela finalizzata all’interruzione del “furto di identità”, neanche dopo la visita della Guardia di Finanza.

Pertanto, sebbene il quadro ricostruttivo proposto dalla Difesa, qualora veritiero, imporrebbe un approccio alla vicenda di estrema sensibilità e cautela, la Sezione non può che riscontrare che lo stesso non è supportato da alcun elemento probatorio, neanche indiziario.

Tra l’altro, va anche osservato, la proposta ricostruzione viene di fatto smentita o, quanto meno contraddetta, anche dalla evoluzione temporale degli avvenimenti ultimi che hanno interessato la vita della convenuta, rappresentati in aula dalla Difesa a motivazione della mancata presenza della sua assistita, stridenti con il quadro ricostruttivo, assai delicato e patologico, dallo stesso prospettato, di cui l’odierna convenuta sarebbe stata vittima.

Di conseguenza, è da ritenersi accertata l’antigiuridicità della condotta della convenuta la quale ha violato i precetti di legge per consentire l’utilizzo dei *bonus* al di fuori dei casi che il Legislatore, al dichiarato fine di incentivare la diffusione della cultura tra i giovani, ha specificamente previsto, così come risulta acclarato anche il nesso causale tra la condotta medesima e il danno erariale per il Ministero della cultura, conseguente alle somme erogate che non hanno raggiunto lo scopo voluto dal Legislatore. Inoltre, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un’azione *contra legem* finalizzata all’incameramento fraudolento delle conseguenti risorse pubbliche, la condotta della convenuta si connota per l’elemento soggettivo

del dolo.

2.4. Quanto all'entità del danno, che la difesa contesta ritenendola *“meramente presuntiva, congetturale e sfornita del necessario rigore probatorio”*, il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato e documentato dalla Procura, il dato è stato accertato dalla società Consap S.p.a., che per disposizione normativa si occupa della gestione e della liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti iscritti all'iniziativa *"18app"*, la quale, nel comunicare al Ministero il numero e l'importo dei *voucher* liquidati e quelli non liquidati in favore della ditta individuale “Ferrara Filomena” con indicazione dell'IBAN intestato alla ditta sul quale sono state accreditate le risorse, ha reso noto che l'esercente ha validato n. 748 voucher di cui n. 28 voucher validati e non fatturati per complessivi € 11.066,80 e n. 720 voucher validati, fatturati e liquidati per complessivi € 278.177,90.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato circa tutti gli elementi precisi e concordanti che depongono per l'attività di impresa meramente fittizia, finalizzata a rendere possibile il meccanismo fraudolento di monetizzazione dei *bonus* di cui si è detto in precedenza, e in assenza di prove contrarie a detta ricostruzione, **la prospettazione attorea, anche in punto di quantificazione del danno erariale di cui si chiede il ristoro, va accolta nella sua interezza.**

2.5. Conclusivamente, in accoglimento integrale della pretesa attorea, il Collegio condanna la convenuta FERRARA Filomena al pagamento in favore del Ministero della Cultura, di € 278.177,90. (duecentosettantottomilacentosettantasette,90).

Sulla somma così determinata, è dovuta la rivalutazione monetaria, da

calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal pagamento fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data della pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna FERRARA Filomena al pagamento in favore del Ministero della Cultura, di € 278.177,90. (duecentosettantottomilacentosettantasette,90), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna, altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 175,42 (centosettantacinque/42).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus